



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
I SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

OGGETTO: ISCRIZIONE A RUOLO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

I Giudici dell'esecuzione,

visto l'art. 83 comma 2 del decreto legge n. 18 del 17.3.2020, in vigore dal 18.3.2020, il quale prevede che *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per [...] la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”*;

visto l'art. 36, comma 1, del decreto legge n. 23 del 8.4.2020 il quale prevede che *“il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020”*;

vista la nota della Corte di Appello di Cagliari prot. n. 3878/2020 del 16 marzo 2020 con la quale è stato disposto che l'Ufficio UNEP tratti le richieste di notifica ed esecuzione esclusivamente di atti relativi alle materie espressamente contemplate tra le eccezioni alla sospensione della trattazione delle udienze ovvero ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

rilevato che, in linea generale, tra queste eccezioni non rientrano gli atti di pignoramento presso terzi;

presso atto che l'Ordine degli avvocati ha manifestato l'esigenza che in questo periodo venga consentita l'iscrizione a ruolo dei pignoramenti presso terzi in semplice copia o velina dell'atto processuale, stante la ritardata restituzione dell'atto di pignoramento a cura dell'UNEP;

evidenziato che in base a quanto previsto dall'art. 543, comma 3, c.p.c., eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna e che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore;

RITENGO

che possa essere consentito al creditore, solo per l'attuale periodo di emergenza e fino al 30.6.2020, di iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi anche in semplice copia o velina, fatta salva la successiva regolarizzazione attraverso il deposito telematico dell'originale del pignoramento entro la prima udienza in cui concretamente si comparirà davanti al giudice.

Si manda alla Cancelleria per la diffusione massima del presente provvedimento nel sito internet del Tribunale e per la trasmissione al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, con preghiera di darne ampia diffusione.


Cagliari, 14.4.2020

I Giudici delle Esecuzioni

dott.ssa Flaminia Ielo



dott.ssa Silvia Cocco



V° si depositi
Cagliari, 16 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Mauro GRANDESSO SILVESTRI

